

TI_GERICHTE 90.2023.1 vom 12. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2023.1

FR: TI_GERICHTE 90.2023.1 du 12 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 90.2023.1 del 12 aprile 2024

Regeste

Approvazione in procedura semplificata di una variante finalizzata, tra l'altro, a migliorare la struttura insediativa dei fondi che costeggiano un vicolo pedonale del nucleo

Erwägungen

E. 2

Visto l'esito del ricorso, il quesito a sapere se vi sia stata lesione del diritto di essere sentiti non merita di essere approfondito. In ogni caso, alla luce delle spiegazioni addotte dalla Sezione con la risposta, va esclusa la sussistenza di motivi di ricusa atti a invalidare la decisione impugnata.

E. 3

Come esposto in narrativa, la procedura semplificata è stata oggetto delle modifiche della LST e del RLst entrate in vigore il 1° gennaio 2022, finalizzate a garantire i necessari adeguamenti alle modifiche della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) entrate in vigore il 1° maggio 2014, a rendere gli strumenti di pianificazione più efficienti, a permettere una maggiore semplificazione e accelerazione delle procedure e ad apporre i dovuti correttivi alle norme rilevati dalla pratica (cfr. Messaggio n. 7630 concernente la modifica della LST e la richiesta di approvazione di un credito di CHF 5'000'000.- da destinare al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto del

E. 3.1.1

L'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2021 prevedeva quanto segue. Secondo l'art. 33 cpv. 2 vLST (ripreso all'art. 33 cpv. 1 LST con alcune modifiche), il piano regolatore può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria o con la procedura semplificata. Quest'ultima, disciplinata dagli art. 34 e 35 vLST, era prevista per le modifiche di poco conto ed era fissata come segue: il Municipio allestiva gli atti e, previo avviso anche personale ai proprietari e previa approvazione del Dipartimento, pubblicava gli stessi per un periodo di 30 giorni, con facoltà di ricorso al Governo (art. 35 cpv. 3 vLST). Erano considerate di poco conto le modifiche che toccavano un numero limitato di persone e che interessavano una superficie di terreno non superiore ai 2'000 m² (art. 34 cpv. 1 lett. b vLST) o mutavano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) e le linee di arretramento (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a vLST e art. 42 cpv. 1 vRLst).

E. 3.1.2

Per quanto attiene al requisito del numero limitato di persone, negli intendimenti del legislatore cantonale il termine toccato presupponeva l'esistenza di un rapporto particolare,

stretto e degno di nota con l'oggetto della variante; un interesse generico non era sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 10 consid. 4.2.1, confermata con STF 1C_140/2017 dell'11 maggio 2017 consid. 3.1-3.4; STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 4.2). La nozione numero limitato di persone andava invece resa concreta caso per caso. Di principio si poteva ammettere che quindici, venti persone fossero ancora un numero limitato (cfr. Messaggio n. 6309 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [in seguito: Messaggio 2009], pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 388).

E. 3.2.1

Con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022 sono stati resi meno severi, ampliandoli, i requisiti per adottare questo tipo di procedura, in particolare tramite l'abbandono della condizione relativa al numero limitato di persone. Secondo l'art. 34 LST possono essere sottoposte alla procedura semplificata le modifiche che a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo; b) comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche; c) interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 m² oppure d) in caso di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la gerarchia delle strade.

E. 3.2.2

Anche dal profilo procedurale l'istituto della procedura semplificata ha subito dei cambiamenti. In particolare, visto l'ampliamento del suo campo di applicazione, è stata introdotta, in analogia con la procedura ordinaria (cfr. art. 26 LST), la fase dell'informazione e partecipazione della popolazione (cfr. art. 4 LPT e art. 4 e 5 LST; Messaggio 2019, pubbl. in: RVGC 2021-2022, vol. 3, pag. 930 con rinvii alla dottrina: ampliando il campo di applicazione della procedura semplificata, si è reso necessario richiamare questa fase per adeguatezza al diritto superiore, nello specifico all'art. 4 LPT). Inoltre competente ora per la sua approvazione è il Consiglio di Stato, che nel contempo evade i ricorsi (ibidem , pag. 11-12). L'art. 35 LST prevede dunque che il Municipio elabora la modifica (cpv. 1) e, esperita l'informazione e la partecipazione agli interessati, l'adotta e la pubblica per trenta giorni presso la cancelleria comunale (cpv. 2) con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 LST. Trascorsi i termini di pubblicazione gli atti vengono poi trasmessi al Governo per approvazione ed evasione degli eventuali ricorsi (cpv. 4). La modifica entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (cpv. 6). 4. 4.1. Come esposto in narrativa, la variante è finalizzata principalmente a migliorare, all'altezza del mapp. 107, la struttura insediativa delle proprietà che costeggiano il vicolo pedonale che si ricongiunge a via _____, e a correggere leggermente l'andamento del medesimo. In questo modo l'assetto della sostanza tradizionale dell'insediamento verrebbe reso più razionale. Definisce inoltre lo spazio riservato alle acque dal riale intubato. Dal profilo formale, il rapporto di pianificazione del giugno 2021 (in seguito: Rapporto 2021), elaborato prima delle modifiche apportate alla LST, giustifica la scelta della procedura semplificata, adducendo che la variante coinvolge un solo proprietario privato, oltre al Comune, non modifica le potenzialità edificatorie dei fondi e interessa una superficie totale di ca. mq 400 , ritenendo così dati i requisiti di cui all'art. 34 cpv. 1 vLST. Con decisione del 25 gennaio 2022 il Dipartimento del territorio ha esaminato la variante alla luce del vecchio diritto, approvandola. Anche il Governo nella decisione impugnata ha ritenuto corretta la procedura adottata dal Municipio di Cadenezzo, verificandola però alla luce dei nuovi presupposti di cui all'art. 34 LST, entrati in vigore 11 mesi prima, e segnatamente ritenendo che la variante interessasse un'area di superficie

inferiore ai 3'000 m² e che il mancato coinvolgimento della popolazione imposto dall'art. 35 cpv. 2 LST si giustificasse alla luce dell'art. 5 cpv. 1 LST, secondo cui se la pianificazione comporta effetti territorialmente limitati o concerne aspetti settoriali, la procedura di informazione e partecipazione può essere circoscritta agli interessati. 4.2. La tesi non merita tutela per i seguenti motivi. Anzitutto, poiché la variante introduce anche lo spazio riservato alle acque (SRA), nel calcolo relativo all'area interessata dalla medesima ai sensi dell'art. 34 lett. c LST andavano inclusi anche i mapp. 78 (1'400 m²), 96 (615 m²), 99 (60 m²), 102 (36 m²), 103 (241 m²), 123 (57 m²), 124 (131 m²), di modo che, sommando tutte le superfici, il limite dei 3'000 m² risulta, seppur di poco (2 m²), superato. Inoltre il Governo non può essere seguito laddove giustifica (ex post) il mancato coinvolgimento preventivo della popolazione di Cadenazzo nel processo pianificatorio, imposto dal nuovo diritto (cfr. supra, consid. 3.2.2), appellandosi all'art. 5 cpv. 1 LST, a cui pure il Messaggio 2019 fa riferimento (RVGC 2021-2022, vol. 3, pag. 930: si rende perciò doveroso specificare che rimane comunque al Municipio la possibilità di valutare, nel caso di specie, se limitare l'informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LST, oppure se la modifica sia tanto limitata e di secondaria importanza da poter omettere il coinvolgimento della popolazione). In proposito non occorre chinarsi sulla questione a sapere se, alla luce dell'importanza che perviene al coinvolgimento della popolazione nell'ambito della nuova procedura semplificata (cfr. supra, consid. 3.2.2), in concreto si potesse circoscrivere l'informazione ai soli interessati, poiché va negato in tutta evidenza che il nuovo assetto urbanistico preconizzato per il percorso pedonale al mapp. 107 e per le proprietà limitrofe comporti effetti territorialmente limitati. La modifica s'inserisce infatti all'interno di un nucleo, ossia all'interno di un aggregato compatto e unitario, il cui valore è dato, fra l'altro, dalla coerenza e dalla riconoscibilità della struttura edilizia dell'insediamento, dall'aggregazione dei volumi, dal ritmo della successione degli edifici, dalla qualità spaziale delle vie, delle piazze, dei giardini e degli orti a struttura antica, e la cui sostanza storica e pregio paesaggistico devono essere rispettati e restare leggibili nel futuro (cfr. Linea guida cantonale, Interventi nei nuclei storici, febbraio 2016, pag. 5-6). Ne dà atto, a pag. 14, la Relazione sul piano regolatore approvato nel 2002, al capitolo dedicato alla zona NV, la quale spiega che, pur non riscontrando in questi nuclei grossi pregi di carattere storico-artistico, essi si presentano pur sempre come agglomerati abbastanza compatti derivati da un'edilizia spontanea, testimonianza indiscussa di una comunità. Nella fattispecie il vicolo ai mapp. 107, 122 e 123 è l'unico percorso pedonale all'interno della parte del nucleo principale di Robasacco a valle di via _____. La correzione del suo tracciato irregolare su una lunghezza pari a una quarantina di metri non limita i suoi effetti a questo settore e ai soli edifici limitrofi ai mapp. 108, 109 e 111, ma altera più in generale le sue adiacenze, cancellando una parte della sua trama originaria e quindi del suo assetto storico e degli elementi che lo caratterizzano. Poiché la variante esplica conseguenze più vaste, che si ripercuotono in termini di (nuove) relazioni spaziali, ingombri e rapporti pieno/vuoto che vanno oltre le sue adiacenze, i suoi effetti non possono dunque essere definiti come territorialmente limitati. Già per questi motivi il ricorso deve dunque essere accolto e la decisione impugnata annullata, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori critiche sollevate dagli insorgenti. Posto che la variante, se riproposta, verrà adottata dal Consiglio comunale (art. 27 cpv. 1 LST), la questione relativa al suo mancato coinvolgimento nella procedura all'esame perde d'interesse. Inoltre, ritenuto che, per essere attuata, la variante necessita di una permuta ai sensi degli art. 83 segg. della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT; RL 702.100),

qualora venisse ripresentata, il suo perimetro andrà indicato nei piani conformemente all'art. 78 cpv. 2 LST. 5. Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune, che si è rimesso al giudizio del Tribunale e che in prima sede ha aderito al ricorso, ne andrebbe comunque esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili ai ricorrenti, vincenti, rappresentati da un legale solo in questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la risoluzione del 30 novembre 2022 (n. 5861) del Consiglio di Stato è annullata. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. Ai ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo spese. Il Comune di Cadenazzo verserà agli insorgenti l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente La cancelliera

E. 6

febbraio 2019 [in seguito: Messaggio 2019], pubbl. in: RVGC 2021-2022, vol. 3, pag. 920 segg., 920-924).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.